



Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Marida Corso	Presidente
dott. ssa Cristina Correale	Giudice designato
dott. ssa Simona Capurso	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. [REDACTED] pendente tra

[REDACTED] nata in Nigeria, il [REDACTED] C.F. [REDACTED] rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi Migliaccio ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Cavour n. 139, come da mandato in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO,

in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale



Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso proposto il 28.9.18 da [REDACTED] [REDACTED] avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Caserta, notificato in data 29.08.2018, con il quale veniva negata alla richiedente la protezione internazionale ed il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento della Commissione Territoriale che, ritenendo il suo racconto vago e solo parzialmente credibile, non avrebbe adeguatamente valutato la sua vicenda personale, anche alla luce del Paese di provenienza, né la sua particolare condizione di vulnerabilità in caso di rimpatrio. Chiede, pertanto, in riforma della decisione impugnata, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o, in via gradata, la protezione umanitaria.

La controversia, introdotta con ricorso depositato in data 28.09.18, ricade ratione temporis nella previsione dell'art. 35 bis d.lgs. 28/05 come modificato dal DL 13/17 convertito in L. 46/17, pubblicata in G.U. il 18.4.17, a mente del quale le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto da tale articolo.

Tali controversie, alla luce del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.L. 13/17, sono trattate dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e sono decise dal tribunale in composizione collegiale.

Con decreto del giudice designato è stata fissata per il 19.10.2020 udienza di comparizione delle parti ex art. 35 bis comma 11 lett. a) d.lvo 25/08, rinviata al 9.2.22 per il libero interrogatorio della ricorrente.



Il P.M., nelle conclusioni rese in atti, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Commissione territoriale si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'esito dell'udienza del 9.2.22, espletato il libero interrogatorio della ricorrente, viste le conclusioni del suo difensore, che si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.

In sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, la ricorrente, cattolica e di etnia igbanke, nata e cresciuta ad Igbanke, Edo State, dichiara di aver lasciato la Nigeria il 05.03.2016 e di essere arrivata in Italia il 05.10.2016, imbarcandosi dalla Libia, dopo essere rimasta in prigione per sei mesi. Riferisce di non essere sposata ma di avere un figlio di 5 anni che vive con sua madre in Nigeria e di non avere più contatti con il padre del bambino, che si trova ad Igbanke. Lì vivono anche suo padre e sua sorella minore. Dichiara di aver lasciato il suo Paese per sottrarsi ad un accordo matrimoniale con uomo molto più anziano, cui suo padre l'aveva data in sposa il 10 dicembre 2011 contro la sua volontà. Quest'uomo era noto perchè praticava i riti voodoo e la stessa madre della ricorrente si era rivolta a lui per riuscire a concepire un figlio, con l'impegno che se fosse nata una figlia di sesso femminile gliel'avrebbero concessa in sposa. In ragione di ciò, la ricorrente all'età di 16 anni era andata a vivere con quest'uomo, aveva poi provato più volte a scappare, fino a quando un giorno, poichè l'uomo aveva lasciato le porte di casa aperte, aveva abbandonato la casa senza poter portare con sé suo figlio. Così iniziava il viaggio verso la Libia con l'aiuto di una sua amica. Specifica alla CT di temere in caso di rimpatrio di dover tornare a vivere con l'uomo anziano con cui i suoi genitori avevano concluso l'accordo matrimoniale.

All'udienza del 9.2.22 la ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni:

“ADR Parlo poco l'italiano. Ho la famiglia in Nigeria, i miei genitori, mia figlia e mia sorella, vivono a Ibanke, in Edo State, anche io vivevo lì quando ero in Nigeria, ci sono nata ADR Mio figlio ha 9 anni ADR Sono in contatto con la mia famiglia, loro



mi riferiscono che mio figlio frequenta la scuola e che per un po' di tempo un uomo creava problemi alla mia famiglia, li aggrediva, poi dopo un po' di tempo che sono partita e non mi hanno più visto non è più andato a disturbarli ADR Io sono partita nel 2015 ADR I miei genitori mi hanno riferito che all'inizio, quando sono andata via dalla Nigeria questo uomo andava spesso a dare fastidio alla mia famiglia, per sapere dove stavo, che lui mi voleva indietro, voleva anche uccidermi, poi piano piano la mia famiglia mi ha detto che andava sempre meno al villaggio per chiedere di me, non so di preciso da quanto tempo non va più. Ma ha avvisato la mia famiglia che in qualsiasi momento io tornerò e lui mi vedrà mi ucciderà ADR Solo lui in questo periodo ha dato fastidio alla mia famiglia, nessun altro ADR L'uomo a cui mi riferisco è il padre di mio figlio, come ho raccontato alla CT ADR Non ero sposata con lui, ma siamo andati a vivere insieme quando avevo 16 anni circa, ero molto piccola. Lui è un sacerdote, un native doctor, faceva i riti per le persone. Non aveva altre mogli o altri figli ADR Alcuni native doctors sono sposati, ma non tutti ADR Molte persone vanno dai native doctors per chiedere aiuto, anche per chiedere aiuto ad avere figli. La mia famiglia ha chiesto aiuto a questo native doctor per avere dei figli, avevano fatto un accordo per cui se fosse venuta femmina la figlia, cioè io, avrei dovuto sposare il native doctor. Quando sono cresciuta quindi, il native doctor è venuto a reclamarmi per l'accordo che la mia famiglia aveva fatto. Mia madre all'inizio si è opposta, è un anziano, ma poi alla fine hanno ceduto e sono andata a vivere con lui. ADR Mio figlio è nato circa un anno dopo che sono andata a vivere lì. Non sono sicura della sua età però quest'uomo è molto vecchio, circa 60 anni quando sono andata a vivere lì. Mi maltrattava, sono stata molto male a casa sua. ADR Mi chiudeva dentro una stanza per non farmi uscire, pensava che se mi avesse lasciato uscire io sarei scappata. Io piangevo sempre, lui mi lasciava chiusa e mi portava solo da mangiare. Per tutto il tempo che io ho vissuto in quella casa io ero segregata. Ho partorito in casa, in quella stanza, perché lui fa anche questo tipo di riti, aiuta le donne a partorire con la medicina tradizionale. Ha anche impedito a



mia madre di venire ad aiutarmi, ha fatto tutto da solo. ADR Sono rimasta in quella casa per 4 o 5 anni. ADR Non potevo materialmente uscire da casa, non avevo proprio la libertà di uscire. Neanche il bambino poteva uscire dalla casa, non poteva stare con i nonni, stava sempre dentro casa con me. ADR Ho provato a fuggire diverse volte, ma ogni volta mi trovava e mi picchiava. Lui ci chiudeva dentro casa e metteva la chiave dentro la tasca. Una volta lui stava andando a fare la doccia e io ho colto l'opportunità per prendere la chiave dalla tasca, ma lui è uscito dal bagno, mi ha visto e mi ha picchiata. Anche altre volte ho provato a fuggire, ma è sempre andata male, stava molto attento. ADR Tutte le finestre erano chiuse con la chiave. Sulle finestre c'era un ferro che le bloccava per non farmi uscire. ADR Il giorno che sono riuscita finalmente a scappare l'ho fatto di notte, lui dormiva profondamente, ho preso la chiave e sono fuggita. Ho lasciato lì mio figlio perché se lo avessi preso lui mi avrebbe scoperto come era successo in passato. Sono andata a casa di un'amica che vive in un altro villaggio. ADR Quando sono arrivata a casa della mia amica, mi ha parlato di questo viaggio che un'altra sua amica voleva fare. Non avevo capito che il viaggio fosse così difficile, ma per allontanarmi e salvarmi la vita ho deciso di accettare. ADR La mia amica non è partita con me, io ho viaggiato con la sua amica. Lei me l'ha fatta conoscere e poi mi ha chiesto se volevo partire con lei. Lei neanche sapeva dove saremmo arrivate. ADR Durante il viaggio abbiamo incontrato altre persone, ma io non le conoscevo. ADR Non ho pagato per il viaggio ADR Non so se la mia amica ha fatto un accordo per il pagamento del viaggio, comunque ad un certo punto c'è stato un problema fra me e quella ragazza e ci siamo separate ADR Il problema è stato che durante il viaggio abbiamo incontrato altre persone, siamo state picchiate, torturate, poi ci hanno diviso in gruppi e portato in altri posti, è lì che ho perso le sue tracce. Non ci sono stati problemi fra me e lei. ADR Non so se quest'amica organizzava lei il viaggio o voleva solo andare via dalla Nigeria come me, non l'avevo mai incontrata prima ADR Quando ho detto che non so se era stato fatto un accordo per i soldi, volevo dire che io non ho pagato



e nessuno mi ha chiesto di restituire i soldi del viaggio dalla Nigeria alla Libia. ADR Sono i libici ad averci picchiato, ci hanno pure portato in prigione, ci siamo rimasti per un po' di tempo, fino a che siamo riusciti a scappare. Sono rimasta in prigione per circa 3 mesi. ADR In prigione ci picchiavano perché volevano che la nostra famiglia mandasse i soldi per la nostra libertà ADR Nessuno ha mandato i soldi per me, io non ho chiamato i miei genitori, non avevo il telefono, non avevo i numeri di telefono della mia famiglia ADR Non ho fatto nulla per restituire i soldi, dopo circa tre mesi delle persone hanno fatto irruzione dentro la prigione e tutti quelli che fra noi avevano ancora la forza di scappare sono scappati. Io sono scappata. Non avevo una direzione, non sapevo dove andare, mi sono unita alle altre persone che scappavano, fino a che non abbiamo trovato una persona che ci ha aiutato. ADR Siamo stati portati tutti insieme in un campo dove ho incontrato altre persone che dovevano viaggiare, sono rimasta in questo campo poco più di un mese. ADR Sono riuscita a salire sui gommoni unendomi alle altre persone che erano lì. Non ho pagato nulla per partire, perché non avevo soldi. Non ho lavorato per aver i soldi. ADR Si mi hanno chiesto di pagare in altro modo ma ho rifiutato. Mi hanno chiesto di fare la prostituta, ma ho rifiutato. Dopo il mio rifiuto mi hanno picchiata, poi alla fine sono stata libera perché ho rifiutato di farlo. Questa cosa è successa quando ero in questo campo vicino al mare. ADR Si mi hanno anche violentata (la ricorrente ha difficoltà nel dirlo). ADR Una volta giunta in Italia non mi hanno chiesto di restituire nulla per il viaggio, nessuno mi ha chiesto soldi. Né a me né alla mia famiglia in Nigeria.

ADR Con il gommone sono arrivata a Salerno e sono stata accolta nel centro di accoglienza. Sono rimasta nel centro di accoglienza un anno e 7 mesi (a Telese) ADR Sono uscita dal centro perché ho trovato un lavoro fuori Roma in una lavanderia. Ho lavorato lì per circa 1 mese e mezzo, poi sono caduta in malattia. ADR Avevo un problema al petto, ora l'ho risolto, ora sto bene ADR Adesso lavoro



in una fabbrica, ho un regolare contratto, si trova a Padova e io vivo a Trento. ADR Rimango a Padova durante la settimana a casa di un'amica e poi torno a Trento il fine settimana, dove ho una stanza in affitto. ADR Non mi sono stabilita a Padova perché il contratto è a termine, quindi non so quanto dura ADR A Trento ho una stanza in un appartamento, le altre persone non le conoscevo prima, ho solo affittato una stanza. Il giudice chiede se quando era al villaggio, prima di sposarsi, ha dovuto fare qualche rito particolare o se le bambine vengono sottoposte a qualche rito tradizionale. ADR C'è un tempio dove tutte le donne della mia famiglia vanno a servire, a pregare, è il tempio di una religione tradizionale, non so il nome del dio, io lo chiamavo Jiju (fonetico), non so se sono stata lì anche io, perché ero molto piccola, non me lo ricordo, ma da grande non ci sono andata. ADR Mia madre non mi raccontava nulla, io gliel'ho chiesto e allora lei me lo ha detto. ADR Mi ha detto che è un tempio dove le persone vanno a chiedere aiuto, se hai qualche problema vai lì a chiedere aiuto. Il giudice chiede se c'è qualche rito/tradizione particolare che viene fatto alle bambine o alle ragazze del villaggio. ADR Sì, quando una bambina è piccola la sottopongono alla circoncisione. Io non me lo ricordo, ma mia madre me lo ha raccontato, l'hanno fatto anche a me ADR I miei genitori sono cristiani e io pure ADR Mia madre mi ha raccontato che ci sono delle persone che fanno questa circoncisione, non la fa il native doctor. ADR Mia sorella vive ancora a casa con i miei genitori, ha 20 anni, non è sposata, ho anche un fratello, ha 17 anni. I miei genitori lavorano in campagna ADR Mia madre mi ha raccontato, a proposito della circoncisione, che è una tradizione e si fa quando la bambina è ancora piccola. Me lo ha detto quando ero cresciuta, quando ha cominciato a presentarsi il problema di questo uomo che mi voleva con sé e quindi lei mi ha raccontato tutto. Anche a mia sorella è stata fatta la stessa cosa. Io sono la primogenita. ADR Quando sono riuscita a scappare dall'uomo non ho chiamato la mia famiglia, li ho sentiti solo quando sono arrivata in Italia ADR Conoscevo la mia amica che stava nell'altro villaggio, da cui mi sono rifugiata, perché siamo cresciute insieme, il villaggio non è



lontano, è accanto, attaccato. Mia madre conosce sua madre, andiamo allo stesso mercato, spesso ci incontravamo anche lì. Dista circa 20, 30 minuti di camminata. ADR Non ho chiamato i miei genitori perché la mia famiglia non avrebbe accettato la mia fuga. Mi dicevano di rimanere con lui perché avevano tanta paura di questo uomo, per questo motivo non ho chiamato ADR Confermo di non avere debiti da pagare per il viaggio ADR Il mio timore, in caso di rientro in Nigeria, è quell'uomo e quello che il mio ritorno comporterebbe. Io non voglio tornare in Nigeria. ADR non ho altro da aggiungere.”

Il collegio non condivide la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della ricorrente, su cui si fonda la decisione di diniego oggetto del presente giudizio, in quanto da un lato la CT non ha esercitato il dovere di cooperazione istruttoria, omettendo di verificare nelle COI se vi si trovi un riscontro circa il problema del matrimonio forzato nel paese di origine della ricorrente, dall'altro perché la ritenuta stringatezza del narrato, relativo alla vita che la ricorrente ha condotto con l'uomo anziano, da cui è scappata, al viaggio ed al periodo in Libia, è correlata all'esiguità delle domande poste alla ricorrente su tali punti.

Per tale motivo il collegio disponeva rinnovarsi l'audizione della ricorrente in udienza, all'esito della quale si ritiene che il narrato sia congruente, sufficientemente dettagliato e nel suo complesso plausibile quanto ai motivi che l'hanno indotta a lasciare il paese di origine e che le impediscono di farvi rientro.

La ricorrente ha riferito di essere stata promessa ad un native doctor, cui la madre si era rivolta poiché non riusciva a concepire, di essere stata costretta dalla famiglia ad andare a vivere da quest'uomo anziano (di circa 60 anni all'epoca) quando aveva solo 16 anni, poiché la famiglia temeva la reazione di costui, qualora non avessero rispettato i patti, di essere subito rimasta incinta, dando alla luce un figlio un anno dopo, di aver vissuto sempre segregata all'interno dell'abitazione senza poter uscire e senza poter tornare dai suoi genitori. Sul punto aggiunge che



persino al momento del parto quest'uomo non le aveva consentito di farsi assistere da sua madre e che aveva pensato a tutto lui.

Emerge dal narrato anche che la ricorrente è stata sottoposta a MGF quando era una bambina e la dichiarazione è riscontrata dal certificato medico versato in atti, il che rafforza non solo l'attendibilità del narrato ma comprova altresì la condizione di inferiorità e di sottomissione in cui la ricorrente ha vissuto sin dalla nascita in un villaggio di Edo State.

Ciò ne consente, a parere del collegio, l'inserimento nel concetto di "particolare gruppo sociale" ai sensi dell'art. 8 lett. D. lgs 251/07, ai fini della valutazione dello status di rifugiato, rientrando inoltre il matrimonio forzato, quando era ancora minorenne, nel concetto di grave atto di violenza fisica e psichica, di cui all'art. 7 lett. A) d.lgs 251/07.

Come già detto non solo le dichiarazioni, rese innanzi alla CT e più dettagliatamente nel corso del libero interrogatorio all'udienza del 9.2.22, sono connotate da una interna congruenza e da un livello di dettaglio che contribuisce a farle ritenere il portato di un reale vissuto, ma trovano anche riscontri esterni attraverso la consultazione delle fonti internazionali, sì da potersi ritenere rispettati i parametri di generale plausibilità di cui all'art. 3 co. 5 d.lgs 251/07.

Infatti, secondo i Report delle Nazioni Unite sui *child marriage* del 2018, in Nigeria circa 22 milioni di ragazze sono state costrette a sposarsi da minori tra il 2013 e il 2019 e nel 43% dei casi ciò avviene tra i 15 e i 17anni¹. Con riferimento specifico alla regione South-South, che comprende anche l'Edo State, da cui la ricorrente ha dichiarato di provenire, la percentuale di ragazze che hanno contratto matrimonio

¹ Dati dell'Unicef aggiornati a Febbraio 2020 disponibili all'url <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/> . UNICEF, The State of the World's Children, June 2016, p. 151 <https://www.unicef.org/sowc/> .



prima di raggiungere la maggiore età e del 21.5%². **Report n. 4310/2022 del 28/03/2022**

Sulla pratica del matrimonio forzato in Nigeria, diverse fonti³ evidenziano che sebbene la Nigeria abbia aderito alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, essa rimane di fatto spesso inapplicata. Da un articolo del 2017 emerge che la legge non viene applicata con riguardo ai matrimoni con le minorenni contratti in base alle consuetudini ed alle leggi religiose. Si legge nella fonte che: “the law was supposed to render invalid any contravening custom or tradition including cultural and religious practices that are injurious to the child. Yet, the law has been ineffective in arresting the incidence of child marriage in some parts of Nigeria. The country is bound by federal laws, but a statutory law cannot be applied on marriages contracted under Customary or Islamic laws.” (Agege EA (12 August 2017) Legalities of child marriage in Nigeria: Implications on health and strategies of prevention. Sex Health Issues 1: DOI: 10.15761/SHI.1000105).

Dal report del Sud Africa-based Bhekisisa Centre for Health Journalism, dal titolo “The number child brides is expected to double by 2050”, emerge che il matrimonio delle minori è molto comune nel Nord della Nigeria, dove il 76% si sposa prima dei 18 anni (United Nations Population Fund (UNFPA). La Nigeria ha il maggior numero di spose bambine in Africa, secondo l'Unicef nel 2015, 23-milioni di ragazze si sono sposate da minorenni, in particolare ciò significa che il 49% delle donne nigeriane si sposa prima dei 18 anni e che questo numero raddoppierà nel 2050 secondo l'Unicef.

Dalle fonti risulta che le cause del matrimonio minorile sono dovute alla povertà ed alla mancata scolarizzazione, oltre che alle tradizioni sociali e religiose (vsd.

² US Department of State, 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Nigeria, 2019, <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/>.

³ Nigeria – Researched and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland on 26 April 2019 (<https://coi.easo.europa.eu/administration/ireland/PLib/144775.pdf>)



Bhekisisa Centre for Health Journalism (28 June 2017) Nigeria's children tied up in a marriage knot; Guidance note published by the European Asylum Support Office, in a section titled "Child marriage and forced marriage").

Dal report di European Asylum Support Office (EASO) (27 February 2019) Country Guidance: Nigeria - Guidance note and common analysis [Analysis of particular profiles with regard to qualification for refugee status] si legge che le conseguenze del rifiuto del matrimonio includono violenza fisica, stupro ed ostracismo e che la possibilità per una donna di evitare il matrimonio forzato dipende dal grado di istruzione e dalle condizioni economiche della famiglia.

Nel caso di specie la ricorrente ha riferito di provenire da un villaggio di Edo State, di aver frequentato la scuola media e di essere cresciuta in una famiglia rispettosa delle tradizioni locali, tanto che sua madre l'aveva promessa in sposa al native doctor al quale si era rivolta per riuscire a rimanere incinta e che i suoi genitori avevano sottoposto lei e la sorella alla pratica delle MGF quando erano bambine, tutti fattori che, uniti alle dichiarazioni della ricorrente, rendono verosimile la circostanza che ella non potesse opporsi alla decisione dei genitori né tanto meno rivolgersi alle autorità.

La riferita impossibilità di rivolgersi alle autorità trova riscontro nelle fonti consultate di ufficio dal collegio attraverso i report riguardanti i casi di violenza domestica in Nigeria. Gli osservatori internazionali riferiscono che la violenza domestica nel Paese è rimasta diffusa e viene considerata da molti socialmente accettabile. Il National Crime Victimization and Safety Survey per il 2013 della CLEEN Foundation - precedentemente noto come Center for Law Enforcement Education - ha riferito che il 30% degli intervistati di sesso maschile e femminile in tutto il paese ha affermato di essere stato vittima di violenza domestica. La polizia, inoltre, ha spesso rifiutato di intervenire nelle controversie domestiche o ha incolpato la vittima per aver provocato l'abuso. Mentre nelle aree rurali, i tribunali



e la polizia sono riluttanti a intervenire per proteggere le donne che accusavano formalmente i loro mariti di abusi se il livello di presunti abusi non eccedeva le norme locali (in tal senso Country Report on Human Rights Practices 2018 – Nigeria <https://www.ecoi.net/en/document/2004182.html>). Lo stesso dato è confermato dal Report Easo 2017 – Country of Origin Information Nigeria, il quale riferisce che la violenza domestica nel paese rappresenta un fatto diffuso e per certi versi endemico⁴.

Dalle fonti sul Paese di origine, si rileva altresì che le donne che scappano da un contesto di violenza domestica, nel 45% dei casi non chiedono mai aiuto, mentre tra coloro che chiedono supporto il 72% si rivolgono alla famiglia di provenienza o a degli amici, mentre soltanto il 2% si rivolge alle autorità del paese⁵. Ancora, in un rapporto sulla violenza domestica da parte della direzione della ricerca dell'Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), i rappresentanti della società civile intervistati dall'IRB hanno dichiarato che "le donne che subiscono violenze domestiche non fanno spesso avvicinare la polizia ai reclami per mancanza di fiducia nelle autorità". Per quanto riguarda le risposte della polizia, invece, una rete di 46 organizzazioni della società civile che lavorano sulla responsabilità della polizia e sui diritti umani in Nigeria (NOPRIN) indica che la polizia "mostra tipicamente parzialità e atteggiamenti discriminatori nel trattamento delle donne vittime di violenza"⁶.

Nel corso dell'interrogatorio la ricorrente ha più volte espresso il timore di far rientro in patria a causa di quest'uomo, dal momento che egli era più volte andato a cercarla dai genitori dopo la sua partenza, minacciandoli ed usando violenza nei loro confronti, e che se dovesse trovarla, la ucciderebbe e non avrebbe nessuno in grado di proteggerla.

⁴ Easo, Country of Origin Information Report Nigeria 2017
<https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Country-Focus-Nigeria-June2017.pdf>

⁵ *Ibidem*

⁶ IRB, Nigeria: *Domestic violence, including Lagos State* (2011-October 2014), 10 November 2014



Il rischio di reiterazione della violenza di parte di quest'uomo in caso di rimpatrio, tenuto conto delle violenze che la ricorrente ha subito in passato, avendo vissuto segregata in casa per quasi 5 anni, e delle minacce e violenze nei confronti della sua famiglia, dopo la fuga, appare più che plausibile, tanto più che dalle fonti su menzionate si evince che la donna avrebbe scarse possibilità, proprio alla luce dell'atteggiamento discriminatorio nei confronti delle donne da parte delle autorità di polizia, di ricevere tutela dalle autorità del Paese di origine.

Si ritiene che per la gravità delle minacce e violenze già subite, descritte in dettaglio nel corso del libero interrogatorio, e per il rischio di reiterazione, unitamente alla difficoltà di ricevere qualsivoglia tutela statale, sia da riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiata. Infatti come si legge nelle Linee Guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite circa la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato alle persone vittime di tratta, "Le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale 38. I fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali. Anche uomini o minori in determinati contesti sociali possono essere considerati particolari gruppi sociali. Esempi di sottoinsiemi sociali di donne o minori potrebbero, in base al contesto, essere le donne single, le vedove, le donne divorziate, le donne analfabete, i minori separati o non accompagnati, gli orfani o i bambini di strada. Il fatto di appartenere a un simile gruppo sociale potrebbe essere uno dei fattori che contribuisce al timore dell'individuo di essere oggetto di persecuzione, ad esempio di sfruttamento sessuale, come conseguenza dell'essere, o del timore di diventare, vittima di tratta.



”

Repert. n. 4310/2022 del 28/03/2022

La Suprema Corte annovera nel concetto di violenza domestica di cui all'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 (sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, resa esecutiva in Italia con l. n. 27 giugno 2013, n. 77) le limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali (che legittimano il riconoscimento alla protezione internazionale, anche ai sensi dell'art. 60 della suddetta Convenzione) attuati ai danni di una donna (C. Cass., Sez. 1, n. 28152/2017). Afferma altresì che “La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del “fatto meramente privato”, poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d. lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello “status” di rifugiato, sia con riferimento agli “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale” (cfr. lett. a), che con riguardo, in generale, agli “atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia”(cfr. lett. f). (Cass. **Ordinanza** n. 18803 del 10/09/2020).

Orbene, la ricorrente in quanto giovane donna sola, in una società come quella nigeriana in cui la violenza sulle donne è considerata accettabile, priva di adeguata istruzione, può considerarsi appartenente ad uno specifico gruppo sociale, come richiesto dagli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007. L'art. 7, infatti, dispone che “*ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)*”; al secondo comma,



inoltre, indica in via esemplificativa alcune forme di atti di persecuzione tra le quali rientrano, per quanto d'interesse nel caso di specie, gli *"atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale"* di cui alla lettera a) e gli *"atti specificamente diretti contro un genere sessuale"* di cui alla lettera f).

Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art.8 individua alla lettera d) l'ipotesi del particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante: per i motivi esposti si ritiene che la ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle donne vittime di violenza di genere.

Per questi motivi, può ritenersi che, in caso di rientro nel suo paese, la ricorrente correrebbe il concreto e fondato rischio di subire una forma di persecuzione rientrante nella previsione dell'art. 2 lett. E), 7, 8 d.lgs 251/07.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento dello status di rifugiato alla ricorrente.

Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili stante l'ammissione al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1) Accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] n. [REDACTED] in Nigeria, C.F. [REDACTED] e le riconosce lo status di rifugiato dell'art. 2 lett. f) d.lgs 251/07;



2) dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli, in data 24.3.22

Il Presidente

Dr.ssa Marida Corso

